



Comune di Ariano Irpino
PROVINCIA DI AVELLINO
AREA FINANZIARIA

Registro Generale n. 1846
Del 30/11/2021

DETERMINAZIONE N° 301 del 30/11/2021

**Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA IN
MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE**

CIG:

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che il Comune di Ariano Irpino detiene la partecipazione del 100% della società AMU S.p.A., costituita in S.p.a. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 24 giugno 2003, ai sensi dell'art.115 del D.lgs. n. 267/2000, a seguito di trasformazione dell'Azienda Speciale Trasporti Pubblici Arianese, costituita a sua volta con delibera di C.C. n.17 del 27 marzo 2000;
- che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 17 dicembre 2014, si stabiliva, tra l'altro, l'affidamento in house del servizio pubblico di linea per il trasporto persone su gomma alla suddetta società;
- che con contratto del 29 dicembre 2014 veniva affidato da parte del Comune il servizio di trasporto pubblico locale su gomma nell'ambito del Comune di Ariano Irpino;
- che, con deliberazione di G.C. n. 124 del 26 giugno 2012, integrata con successiva deliberazione n.141 del 27 luglio 2012, veniva affidato all'A.M.U. S.p.a., in via sperimentale e provvisoria, il servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento della città, a supporto della Polizia Municipale, per anni uno previa stipula di apposita convenzione;
- che, con successive deliberazioni giuntali, l'affidamento del servizio di controllo di cui sopra veniva riaffidato alla società che attualmente ancora lo svolge;
- che con contratto di servizio stipulato in data 02 dicembre 2014, tra la Provincia di Avellino e la società AMU spa, veniva affidato il servizio di trasporto pubblico su gomma per l'anno 2014, successivamente prorogato per gli anni 2015 e 2016;
- che con successiva convenzione tra la Provincia di Avellino e il Comune di Ariano Irpino, sottoscritto 5 ottobre 2017, veniva ulteriormente prorogato il servizio di trasporto sino al 31.12.2017 salvo ulteriori proroghe attualmente in essere;
- che, con la deliberazione di C.C. n. 54 del 12/09/2017 sono state, tra l'altro, apportate le modifiche statutarie;
- che il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, pubblicato sulla GURI n. 210 del 08 settembre 2016, ha apportato modifiche alla disciplina delle società partecipate degli enti territoriali, limitando il ricorso alle stesse al fine di favorire la libera concorrenza dei mercati per l'affidamento dei servizi e l'esternalizzazione

delle attività degli enti medesimi;

- che il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ha riordinato la legislazione sulle società partecipate dalla pubblica amministrazione, disponendo opportunamente tutta una serie di abrogazioni di norme il cui coordinamento era divenuto sempre più arduo per gli operatori del settore.

Visto in particolare l'art. 20 del suddetto decreto legislativo;

Visto il verbale n. 3 del 25 novembre 2021 del Comitato di controllo analogo nel quale si prende atto che la società partecipata in house Amu spa, ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett.d) , del D.Lgs. n.175/2016 nel triennio precedente scorso non ha conseguito un fatturato medio pari o superiore a un milione di euro e pertanto l'Ente Comune/socio dovrà adottare gli atti all'uopo necessari previsti dalla norma succitata e, in considerazione di quanto sopra evidenziato, preso atto del complesso quadro normativo di riferimento, si rileva la necessità di attivare un percorso di analisi finalizzato alla verifica della sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per il mantenimento o meno della società e dei conseguenziali adempimenti e azioni operative da intraprendere nel rispetto della normativa vigente, in vista dell'imminente scadenza del 31.12.2021, termine previsto per l'adozione di detti adempimenti, con il ricorso ad una consulenza esterna da parte di un esperto in materia;

Visto l' art. 20 del decreto in esame: “ Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle societa' o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della societa' o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 **((da parte degli enti locali))** comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si applica

l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. omissis

9. omissis

Vista la deliberazione di Giunta Comunale **n. 286 del 25 novembre 2021** con la quale veniva espresso l'indirizzo di conferire l'incarico professionale di consulenza economico-giuridica in materia di società partecipate ad un professionista esperto nel settore delle società partecipate connessa alla necessità di attivare, relativamente alla Società in house AMU S.p.A., un percorso di analisi finalizzato alla verifica della sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per il mantenimento della società in house Amu Spa, tracciando le azioni operative di una possibile razionalizzazione, in vista dell'imminente scadenza del 31.12.2021, termine previsto per l'adozione del piano di ricognizione ordinaria delle società partecipate dell'Ente ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016;

Considerato, quindi, che:

- gli enti sono chiamati ad effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno la ricognizione ordinaria delle società partecipate dall'Ente e quindi anche dell'Amu Spa, società partecipata al 100% dal Comune di Ariano irpino, in ordine alla quale in sede di istruttoria è stato rilevato la sussistenza del requisito di cui all'art 20 , comma 2, lett.d) del D.L.gsl. n. 175/2016 trattandosi di societa' che nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- l'adempimento previsto dall'art. 20 comporta che la relativa delibera vada trasmessa al MEF e alla sezione regionale della Corte dei Conti regionale;

Ritenuta imminente la scadenza del 31 dicembre 2021 entro la quale occorre procedere alla ricognizione ordinaria di cui al summenzionato articolo e all'adozione degli atti conseguenti all'analisi dell'assetto complessivo delle societa' partecipate;

Evidenziato che varie sezioni regionali della Corte dei Conti, si sono pronunciate a proposito precisando:

- che le scelte organizzative dell'amministrazione devono sempre essere sostenute da approfondite valutazioni dirette *“alla coerenza dell'attività societaria sia rispetto alla missione istituzionale dell'Ente, sia rispetto all'effettiva produzione di servizi di interesse generale; ai relativi costi/benefici; all'appropriatezza del modulo gestionale; alla comparazione degli vantaggi/svantaggi con (...) i possibili moduli alternativi; alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo”*;
- che ogni Ente socio si adoperi fattivamente, secondo la propria autonomia organizzativa, per effettuare:
 - un costante ed effettivo monitoraggio sull'andamento della società, con una verifica costante della permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale;
 - tempestivi interventi correttivi in relazione a eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati;

Considerato che la riduzione del volume di affari della società de qua richiede immediatamente una

verifica tecnico-giuridica che consenta all'Ente di addivenire a scelte decisive per le sorti della società;

CONSIDERATO che:

- per la complessità e l'importanza della materia, si ritiene indispensabile il ricorso ad un incarico professionale di consulenza ad esperto estraneo all'amministrazione, dotato di particolare e comprovata competenza in materia di società partecipate degli enti locali;
- l'articolo 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come modificato dall'articolo 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 06 agosto 2008 n.133, prevede che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

CONSIDERATO, quindi, che:

- secondo tale disposto, gli enti pubblici possono conferire incarichi esterni a soggetti esperti di particolare e comprovata specializzazione in via occasionale e temporanea, nonché per obiettivi specifici predeterminati e sempre che sia stata preliminarmente accertata l'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della Pa.
- nella situazione di specie per l'esame della normativa in materia occorre uno studio dedicato che non può essere garantito all'interno dell'Ente, tenuto conto della notevole mole di lavoro che grava sulle figure professionali interne impegnate quotidianamente al rispetto di continue scadenze e adempimenti contingenti e urgenti;
- la prestazione avrà natura temporanea, strettamente correlata agli adempimenti dell'ente in materia di società partecipate in house ed avrà natura di prestazione d'opera intellettuale ai sensi del 2229 e segg. C.C.;
- l'importo massimo per l'incarico de quo è fissato in € 3.000,00 (oltre IVA e oneri);

Visto l'art.6 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo che consente l'affidamento diretto in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti che non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;

Ritenuto di non attivare una procedura comparativa per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico in questione in quanto ricorre la fattispecie di cui al succitato articolo, stante la scadenza già avvenuta di alcuni dei termini prescritti per taluni adempimenti dalle norme summenzionate e l'imminente prossima scadenza del mese di marzo prevista per la ricognizione straordinaria;

Visto che il Professore Stefano Pozzoli, esperto in materia societaria, si è reso disponibile al conferimento dell'incarico in oggetto;

Visto:

- il curriculum del Professore Pozzoli;
- il compenso stabilito per il citato incarico, definito in € 3.000,00 oltre IVA e oneri;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità e quindi all'utilizzo di un conto corrente dedicato, né alla richiesta di CUP e CIG, gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.lgs. n.165/2001;

Dato atto che non sussistono cause di conflitti di interesse nei confronti dello scrivente dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 in merito al presente procedimento;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1. Di affidare al Prof. Stefano Pozzoli l'incarico professionale di consulenza economico-giuridica in materia di società partecipate connessa alla necessità di attivare, relativamente alla Società in house AMU S.p.A., un percorso di analisi finalizzato alla verifica della sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per il mantenimento della società in house Amu Spa, tracciando le azioni operative di una possibile razionalizzazione, in vista dell'imminente scadenza del 31.12.2021, termine previsto per l'adozione del piano di ricognizione ordinaria delle società partecipate dell'Ente ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016i;
2. Di approvare la spesa per la consulenza in oggetto di € 3.000,00 oltre IVA e di ogni altro onere se previsto;
3. Di dare atto che la spesa summenzionata rispetta il limite determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
4. Di impegnare la spesa rispettivamente di € 1.400,00 sul Capitolo_153/00 e di € 2.406,40 sul Capitolo 254/21_del Bilancio di previsione 2021/2023 esercizio finanziario 2021 - con esigibilità al 31/12/2021;
5. Di disporre che alla liquidazione della spesa si provvederà nei limiti della somma impegnata e successivamente all'espletamento dell'incarico mediante liquidazione tecnico-contabile su presentazione di regolare fattura;
6. di disporre, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sulla competente sezione del sito comunale "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n.33/2013 e s.m.i.

Il Dirigente Area Finanziaria
INFANTE TOMMASO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 14 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	30/11/2021	TOMMASO INFANTE
----------------------------------	------------	------------	-----------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Tipologia di Parere	Esito Parere	Data Parere	Il Dirigente che ha espresso il parere
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	30/11/2021	TOMMASO INFANTE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000 si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che alla data odierna diviene esecutiva, per la quale si è provveduto alla registrazione contabile, secondo lo schema di seguito proposto.

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio
153	0	1.400,00 €	2021 - IM - 2701.01	1.3.1.3
254	21	2.406,40 €	2021 - IM - 2702.01	1.6.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 30/11/2021

Il Dirigente del Servizio Finanziario
INFANTE TOMMASO

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa amministrazione ha individuato **per questa determina di impegno** il seguente ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: NBKYTQ	Descrizione: AREA FINANZA - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE
-----------------------	---

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 30/11/2021 ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Dirigente Area Finanziaria
INFANTE TOMMASO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto digitalmente dal Responsabile del procedimento DOTT. INFANTE TOMMASO e dal Dirigente dell' Area Finanziaria Dott. Tommaso Infante ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005.